



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 234/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Rossella Cassaneti Presidente f.f.

Eugenio Musumeci Giudice

Alessandra Molina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **73926** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di **Carlo Giannalavigna**, nato il 5 febbraio 1954 a Napoli, e ivi residente in Via Pierpaolo Pasolini, 53/B - int. 5 - Codice Fiscale: GNNCRL54B05F839R.

VISTI l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa della pubblica udienza del 22 febbraio 2023, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, è presente il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Raffaele Cangiano. Nessuno è comparso per il Giannalavigna.

FATTO

1. Con atto di citazione dell'1 giugno 2023, ritualmente notificato, la Procura Regionale evocava in giudizio il Signor Carlo Giannalavigna, nella qualità dei dipendente dell'Azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli, per sentirlo condannare al pagamento in favore

della ridetta Azienda, a titolo di danno all'immagine, dell'importo complessivo di euro 5.000 o alla diversa somma determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

1.1. La contestazione attorea traeva origine dalla notizia di danno assunta mediante l'acquisizione di un articolo di giornale, relativa all'instaurazione di un procedimento penale, e della conseguente sentenza di patteggiamento a carico di più soggetti, tra cui il convenuto, per la ricezione di tangenti per l'aggiudicazione di contratti pubblici.

In seguito all'istruttoria condotta dalla Procura al riguardo, emergeva che il Giannalavigna aveva partecipato, in concorso con gli altri dipendenti coinvolti, alla realizzazione della fattispecie corruttiva contestata per i reati previsti e puniti dagli artt. 110, 81 e 319 e 319-bis c.p., in quanto *“per compiere una serie di atti e comportamenti contrari ai doveri d'ufficio che consentivano alla ATI costituita da Manutencoop, Eurosevizi Generali Group e Security Service di aggiudicarsi la gara per le pulizie presso l'Ospedale Pediatrico Santobono, accettavano (...) la promessa di una dazione corruttiva consistente nella somma di € 200.000,00 ottenendo fino alla data del 2 ottobre 2015 la parziale somma di euro 55.000,00, con la promessa di successive dazioni sino alla estinzione totale dell'obbligazione illecita”*.

Con la sentenza di patteggiamento n. 419 del 19.3.2018, emessa dal Tribunale di Napoli – GUP, relativa al proc. pen. N. 18420/2017 proveniente dallo stralcio del procedimento penale RGNR 6585/2013,

sentenza divenuta irrevocabile in data 6.4.2018, il Giannalavigna veniva condannato a due anni di reclusione, pena sospesa.

Precisava la Procura che le fattispecie criminoso ipotizzate risulterebbero tutte provate dalla copiosa mole di intercettazioni telefoniche delle utenze in uso ai dipendenti dell'azienda ospedaliera coinvolti, direttamente o indirettamente interessati alla gara, riversate in atti, nonché dagli esiti di appostamenti e pedinamenti, corredati da inequivocabili rilievi fotografici.

Quanto al coinvolgimento del Giannalavigna in tale contesto, sarebbe significativa la trascrizione delle conversazioni telefoniche, tra cui, per la prova della ricezione di tangenti, la trascrizione della conversazione telefonica da lui avuta con la moglie Rosa D'Amore il 2 ottobre 2015, nel corso della quale rivelava che il collega Giorgio Poziello gli aveva consegnato la somma di mille euro, quale anticipo delle ulteriori dazioni di denaro attese per i prossimi mesi.

All'esito della descritta attività d'indagine, la Procura, ravvisando gli estremi per la contestazione della responsabilità amministrativa in capo al Giannalavigna, notificava l'invito ex art. 67 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 al soggetto incolpato, con esito positivo.

Malgrado ciò, il Giannalavigna non faceva pervenire a deduzioni difensive, né chiedeva di essere audito.

1.2. La Procura riteneva sussistenti tutti gli elementi della responsabilità amministrativa in capo al Giannalavigna che avrebbe sfruttato il proprio ruolo di dipendente dell'ospedale Santobono-Pausilipon al fine di trarne vantaggi di natura economica

partecipando, con i colleghi, all'operazione di mercimonio della loro funzione pubblica.

In particolare, la squadra mobile che ha condotto le indagini descriverebbe il ruolo assunto dal “quarto sodale del gruppo” (il Giannalavigna) come di carattere “ambientale” atteso il suo incarico sindacale in seno alla struttura. Ne discenderebbe, quindi, una condotta integrativa quantomeno di un danno all'immagine dell'amministrazione presso il quale egli era organizzativamente incardinato.

La condotta veniva declinata a titolo di dolo, in quanto il Giannalavigna avrebbe agito con la piena consapevolezza di compiere, in concorso con altri, atti contrari ai doveri di lealtà, correttezza e integrità, che invece dovrebbero sempre contraddistinguere l'azione del dipendente pubblico.

Quanto al danno all'immagine ricorrerebbero in primo luogo le condizioni di procedibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20/1994 che, per la contestazione del danno all'immagine occorso all'amministrazione, richiede un reato commesso contro la stessa amministrazione pubblica e accertato con sentenza passata in giudicato.

Le suddette condizioni di procedibilità ricorrerebbero entrambe. Vi sarebbe il reato perseguito, la corruzione (ex art. 319 c.p.), rientrante nel novero dei reati propri dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; la fattispecie delittuosa sarebbe stata ritenuta integrata, in sede penale, con sentenza divenuta irrevocabile.

Il pregiudizio di cui è chiamato a rispondere il Giannalavigna consisterebbe nella lesione, inferta dalle narrate condotte al prestigio e all'immagine della pubblica amministrazione, quale apparato servente dello Stato-Comunità e ontologicamente funzionalizzato al perseguimento dei canoni costituzionali di imparzialità, efficienza e buon andamento.

In merito alla quantificazione risarcitoria del danno all'immagine, assumerebbe rilevanza l'obiettivo risalto mediatico avuto dalle vicende in contestazione, riprese dalle cronache di quotidiani di diffusione sia nazionale che locale (oltre che *online*).

La gravità oggettiva dei fatti accertati, unitamente alla particolare rinomanza dell'azienda ospedaliera interessata e al clamore mediatico che ha accompagnato l'intera vicenda, consentirebbe di ritenere congrua la quantificazione del danno all'immagine nella misura di 5.000 euro.

2. Il convenuto non si costituiva in giudizio.

3. All'udienza del 16 novembre 2023, il giudizio veniva rinviato per l'acquisizione della ricevuta di ritorno della raccomandata spedita al convenuto ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

4. All'udienza del 22 febbraio 2024, udito il Giudice relatore, il Collegio, in assenza della costituzione del convenuto e vista la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, stante il deposito ad opera della Procura del duplicato della predetta ricevuta di ritorno della raccomandata, ne dichiarava la contumacia.

Interveniva indi il Pubblico ministero, ribadendo quanto affermato

nell'atto di citazione e chiedendone l'integrale accoglimento.

La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura regionale in ordine al danno erariale cagionato da Carlo Giannalavigna per danno all'immagine nei confronti dell'Azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli, scaturito dalla condotta illecita tenuta dal medesimo nella sua qualità di dipendente della predetta Azienda, condotta in relazione alla quale nei suoi confronti è stata emessa la sentenza di patteggiamento n. 419 del 2018, del Tribunale di Napoli, per i reati previsti e puniti dagli artt. 110, 81 e 319 e 319-bis c.p.

2. Si deve preliminarmente dichiarare la contumacia del Giannalavigna, data la regolare instaurazione del contraddittorio con detto convenuto, in ragione dell'avvenuto perfezionamento dell'iter notificatorio, come risulta *ex actis*.

3. Venendo al merito, il danno all'immagine viene identificato, da costante giurisprudenza di questa Corte, nella lesione del prestigio dell'amministrazione, nella perdita di fiducia dei *cives* nella legalità, efficienza ed efficacia dell'*agere publicum*, per l'effetto di condotte illecite dei propri dipendenti e nella immediata riferibilità, da parte dell'opinione pubblica, della condotta *contra ius* non soltanto agli autori materiali dell'illecito, ma anche alla stessa Istituzione di appartenenza (*ex multis*, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 578/2011).

3.1. Tanto premesso, il Collegio deve preliminarmente verificare la

sussistenza delle condizioni di proponibilità dell'azione risarcitoria che si compendiano nella commissione di un reato contro la pubblica amministrazione e nel suo accertamento da parte del Giudice penale con sentenza irrevocabile (Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. nn. 98-2017, 105-2017, 7-2018; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 248-2018).

Difatti, il danno all'immagine, ad eccezione della particolare ipotesi di cui all'art. 55-*quinquies* del D.lgs. n. 165/2001, a norma dell'art. 51, comma 7, c.g.c., presuppone l'esistenza di una *“sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni [...] nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse [...]”*, decisione che *“è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”* (Sez. giur. Calabria, sent. n. 120/2019).

Ebbene, nella fattispecie in esame, l'azione erariale, tesa alla condanna del convenuto per danno all'immagine, trae fondamento dalle statuizioni penali passate in giudicato, di cui alla sentenza di patteggiamento n. 419 del 19.03.2018, emessa dal Tribunale di Napoli – GUP, relativa al proc. pen. n. 18420/2017, proveniente dallo stralcio del procedimento penale RGNR 6585/2013, sentenza divenuta irrevocabile in data 6.04.2018, emessa a carico del Giannalavigna per i reati previsti e puniti dagli artt. 110, 81 e 319 e 319-*bis* c.p., con conseguente condanna alla pena finale di anni due di reclusione.

Viene quindi in considerazione un delitto dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e, precisamente, il reato di corruzione

aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p.

Tuttavia, per quanto riguarda l'efficacia della sentenza di patteggiamento nel presente giudizio, il Collegio ritiene opportuna una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, al fine di valutare la sussistenza della condizione di proponibilità dell'azione richiesta dalla normativa sopra richiamata, ossia l'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna.

3.2. Invero, la categoria del danno all'immagine, figura di elaborazione pretoria, è stata perimetrata dal legislatore del 2009, che ne ha limitato sia l'ambito di risarcibilità in sede giuscontabile, come conseguenza di soli determinati reati, sia la procedibilità dell'azione, disponendone l'esercizio *“nei soli... modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97...”*, e cioè in presenza di *“sentenza irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”*, con sospensione del termine di prescrizione dell'azione *“fino alla conclusione del procedimento penale”* (art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 dell'1 luglio 2009).

“Già in tale quadro normativo i giudici contabili, chiamati a pronunciarsi su azioni intraprese a fronte di sentenze di patteggiamento della pena irrevocabili, avevano pacificamente concluso per la sostanziale integrazione anche in tali casi del presupposto di ammissibilità dell'azione di danno all'immagine, previsto dalla legge, della “sentenza irrevocabile di condanna”, talvolta valorizzando il generale profilo dell'assenza, per il caso di specie, di previsione di legge contraria all'inclusione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. nella locuzione “sentenza di condanna”

(Corte dei conti, Sez. III, App., sent. n. 502/2015; Sez. II, App., sent. n. 106/2011; Sez. giurisdizionale per il Veneto, sent. n. 100/2017 e 23/2016); talvolta, individuando il caso dell'equiparazione del patteggiamento alla sentenza di condanna ai fini dell'azione erariale nel testo stesso dell'art. 445 del c.p.p., al comma 1-bis, nella formulazione allora vigente (prima della recente Riforma Cartabia del processo penale), per la quale "Salvo quanto previsto dall'articolo 653 [riferito ai procedimenti disciplinari], la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna". A sostegno di tale interpretazione, ritenuti i giudizi innanzi alla Corte dei conti ricompresi nella categoria dei "giudizi amministrativi", la giurisprudenza ha valorizzato la clausola di salvezza posta a chiusura della disposizione, al secondo capoverso, per cui "Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna" (cfr. Sez. giur. Toscana, sent. n. 307/2023).

La giurisprudenza contabile ha invece escluso l'efficacia di giudicato della pronuncia di patteggiamento nel giudizio di responsabilità per danno all'immagine e ha individuato nella disposizione "la volontà del legislatore di negare, per tali pronunce (di patteggiamento della pena), l'automatica vincolatività dell'accertamento dei fatti e delle condotte compiute dal Giudice penale, disposta dall'art. 651 del c.p.p. per le sentenze penali di condanna" (cfr. II Sez. App., sent. n. 14/2022), secondo cui "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della

sua illiceità penale e all'affermazione che 'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.

In sostanza, la disposizione “si limita a precludere la possibilità di estendere alle decisioni di patteggiamento gli effetti previsti dall’art. 651 c.p.p. per le sentenze di condanna (ovvero, l’idoneità a fare “stato” nei giudizi civili ed amministrativi per il risarcimento [ai fini dell’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell’imputato, con effetti sulla prova dei fatti]), ma non esclude l’equiparabilità ai fini della perseguibilità del danno all’immagine” (cfr. Corte dei conti, sez. II, App. n. 14/2022 e nello stesso senso, ex plurimis, Corte conti, Sez. III, App., nn. 423/2021 e 124/2020; Sez. I, App., nn. 423/2021, 78/2021, 63/2019, 674/2018, 353/2018 e 809/ 2012).

Venendo al quadro normativo attuale, a norma comma 1-bis dell’art. 445 c.p.p., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, la sentenza di patteggiamento “anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

“La citata norma, in realtà, si pone sul solco della consolidata giurisprudenza contabile, secondo la quale, nei casi in cui sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il Giudice contabile procede ad un autonomo accertamento dei fatti su cui si fonda l’imputazione per responsabilità erariale, alla luce dei fatti allegati e delle prove dedotte in giudizio” (Sez. giur. Veneto, sent. n. 142/2023).

Come ritenuto dalla più recente giurisprudenza d’appello di questa Corte, appare evidente che la riforma *“sia diretta a limitare gli effetti extra-penali del provvedimento di applicazione della pena su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria del fatto storico in esso delineato”* (Sez. I app., sent. n. 25/2023).

D’altra parte, come dianzi cennato, anche prima della novella normativa, la natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata spesso esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha costantemente ribadito l’autonomia del giudice erariale nell’apprezzamento dei fatti, ai fini dell’accertamento della responsabilità.

Per quanto riguarda poi il secondo periodo dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. nella parte in cui prevede che *“se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, alla sentenza di condanna”*, occorre precisare che non è dato rinvenire nell’ordinamento alcuna disposizione di legge extra-penale che equipari la sentenza di patteggiamento della pena alla sentenza penale di condanna in tema di danno all’immagine della P.A.

Pertanto, in considerazione del tenore letterale della norma di cui all'art. 445 comma 1-bis, e dell'assenza nell'ordinamento di siffatte disposizioni per quanto concerne il danno all'immagine, non può che concludersi per l'inapplicabilità alla fattispecie in esame del secondo capoverso del comma 1-bis citato.

“Appare allora evidente che, in adesione alla prevalente giurisprudenza di questa Corte, successiva alla riforma Cartabia (cfr. Sez. Toscana, sent. n. 307/2023; Sez. Lombardia, sent. n. 20/2023; Sez. Umbria, sent. n. 38/2023, Sez. giur. Piemonte 57/2023), pur non potendo la sentenza di patteggiamento costituire la piena prova dei fatti in essa contenuti, non è mutato il principio secondo il quale deve essere oggetto dell'apprezzamento del giudice come elemento indiziario, insieme ad altri prodotti nel giudizio e, se con questi concordante, possa concorrere a costituire la base dell'impianto accusatorio in sede di processo contabile (Sez. giur. Veneto, sent. n. 142/2023).

3.4. Ritenuto quindi che la sentenza di patteggiamento rispetto al giudizio di responsabilità erariale non può essere utilizzata come prova, occorre verificare se in questa sede la Procura abbia comunque assolto l'onere di allegare i fatti sulla base dei quali il convenuto possa ritenersi responsabile del danno all'immagine a lui ascritto.

A tale specifico riguardo, ritiene il Collegio che la pronuncia di patteggiamento debba essere letta in combinazione con *“tutti gli elementi di prova e, in genere, gli atti di polizia giudiziaria, ivi compresi le relazioni di polizia giudiziaria, i verbali di dichiarazioni rese da terzi, le consulenze tecniche ed anche le sentenze pronunciate in altri giudizi, acquisiti al processo...”*, che *“concorrono a comporre il convincimento del giudice e*

sono da questi liberamente valutabili, salva, naturalmente la possibilità di prova contraria ad opera della parte interessata ...” (cfr., ex plurimis, II Sez. App. n. 6/2020).

Tanto precisato, il Collegio ritiene che il materiale versato in atti dal Pubblico Ministero, tratto dagli atti del procedimento penale, provi ampiamente la sussistenza della responsabilità erariale del convenuto per lesione dell’immagine dell’amministrazione di appartenenza.

Risulta invero sussistente il rapporto di servizio, segnatamente, di pubblico impiego tra il convenuto e l’azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli, della quale lo stesso era dipendente all’epoca dei fatti.

Risulta altresì la condotta infedele ed antiggiuridica di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d’ufficio, consistita nell’essersi adoperato, sfruttando il proprio ruolo, per trarre indebiti vantaggi di natura economica, in concorso con altri dipendenti, nell’ambito della procedura per l’aggiudicazione della gara per le pulizie dell’Ospedale Santobono.

Dal complesso probatorio versato in atti, emerge un sodalizio illecito, disvelato da una mole di intercettazioni telefoniche e ambientali, che ruotava intorno all’imprenditore Pietro Coci e che vedeva coinvolti dipendenti dell’Azienda ospedaliera, tra cui il Giannalavigna, il quale rivestiva altresì un ruolo sindacale all’interno della struttura nosocomiale pediatrica, volto a consentire all’ATI costituita da Manutencoop, Euroservizi Generali Group e Security Service di aggiudicarsi la predetta gara per le pulizie presso l’Azienda

ospedaliera dianzi citata.

Parimenti sussistente è l'elemento psicologico del dolo quale consapevole e volontaria inosservanza dei doveri di servizio, apprezzabile dagli accertamenti svolti in sede penale e dalle intercettazioni riversate in atti.

Appaiono altresì sussistenti il nesso eziologico tra la condotta dolosa del convenuto e l'evento lesivo, nella specie la lesione all'immagine dell'apparato amministrativo dell'azienda Ospedaliera, nonché il clamore mediatico-giornalistico, oltre che giudiziario, della vicenda, che è stata riportata sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, come comprovato dai riscontri agli atti del fascicolo processuale.

3.5. Pacifici essendo i fatti causativi del danno erariale e pure inequivoci essendo il nesso di causalità e l'elemento psicologico a sostegno delle contestate condotte, si deve procedere alla stima del pregiudizio.

La vicenda illecita è relativa a fatti accertati dal luglio 2014, con la conseguenza che la quantificazione del danno erariale può essere fondata sulla previsione dell'art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20/1994 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 62, della legge 6 novembre 2012, n. 190), vigente *ratione temporis*, secondo cui *“Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”*.

Alla luce delle allegazioni ritraibili dall'atto di citazione, come emerse in sede penale, ed in assenza di qualsivoglia contrario elemento di prova, il summenzionato criterio presuntivo del *duplum* tangenzio appare congruo rispetto alla gravità delle conseguenze dannose riferibili all'episodio illecito in contestazione

A tale riguardo, è sufficiente considerare che nell'ambito della sentenza di patteggiamento n. 419/2018 emerge come la condotta "*in concreto adottata*" dal Giannalavigna sia stata, in vista dell'espletamento della gara d'appalto, "*di marginale rilievo*", anche attesa l'attività meramente ambientale dallo stesso svolta in considerazione del ruolo ricoperto nella struttura ospedaliera, di dipendente con funzioni sindacali.

Poiché dalle risultanze del fascicolo penale, in particolare dalle intercettazioni telefoniche, esitate nella sentenza di patteggiamento, risulta che il Giannalavigna, quale corrispettivo per l'attività illecita posta in essere, abbia percepito unicamente la somma di euro 1.000,00, l'importo da risarcire va determinato in euro 2.000,00.

4. Conclusivamente, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta con conseguente condanna del Giannalavigna al pagamento dell'importo di euro 2.000,00.

Su tale somma andranno calcolati la rivalutazione monetaria a decorrere dal 6 aprile 2018 (data del giudicato penale) e, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da

dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania,
definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del Sig. Carlo Giannalavigna;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'Azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli al pagamento della somma di euro 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi calcolati nei sensi di cui in parte motiva.

Condanna, altresì, parte soccombente al pagamento in favore dell'Erario, delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31, comma 5, c.g.c.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli, all'esito della camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE F.F.

Alessandra Molina

Rossella Cassaneti

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 22/04/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)